SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IX LEGISLATURA ----

(N. 1004-A)

RELAZIONE DELLA 8° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE BASTIANINI)

Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo essenziale del disegno di legge in esame è quello - già sottolineato dalla relazione governativa — di consentire l'attuazione di programmi di investimento nel settore delle opere pubbliche, accelerando le procedure di scelta del contraente: si tratta cioè di fare in modo che le decisioni legislative di spesa si trasformino il più rapidamente possibile in cantieri operanti, una finalità questa che è stata alla base di numerosi provvedimenti emanati in questi anni (da ultimo le leggi n. 1 del 1978 e n. 741 del 1981) peraltro con risultati non corrispondenti alle aspettative giacchè l'andamento degli appalti pubblici è rimasto purtroppo sconfortante per una serie di fattori tra i quali preminenti sono le difficoltà che hanno le pubbliche amministrazioni e gli enti locali nel predisporre progetti esecutivi.

Attraverso un attento approfondimento, dapprima in sede ristretta e poi in sede plenaria, la 8ª Commissione ha preceduto ad una sostanziale rielaborazione dell'originario disegno di legge apportandovi notevoli innovazioni; in considerazione inoltre della particolare delicatezza della materia, la Commissione ha ritenuto opportuno rinunciare alla sede deliberante in modo che fosse l'Assemblea a pronunciarsi in via definitiva.

Un primo elemento innovativo riguarda la disciplina dell'affidamento in concessione, in quanto da un sistema che prevedeva « gare esplorative informali » si è passati ad un vero e proprio sistema concorsuale attraverso una « gara a procedura ristretta ». In questo modo la Commissione ha dato per la prima volta attuazione alla normativa comunitaria ed in particolare alla direttiva CEE n. 305 del 1971 la quale, all'articolo 5, distingue nettamente le « procedure aperte », che sono quelle nazionali nelle quali ogni imprenditore interessato può presentare offerte, dalle « procedure ristrette », quelle cioè nelle quali solo gli im-

prenditori invitati possono presentare offerte, lasciando quindi alla pubblica Amministrazione una certa discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare alle gare. Il sistema previsto dalla Commissione, da una parte assicura un numero minimo di partecipanti alla gara (almeno 15), e dall'altra consente all'amministrazione di scegliere i partecipanti nell'ambito dei soggetti ritenuti idonei; per la prima volta inoltre si prevede una valutazione degli elementi qualitativi di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 584 del 1977 in modo uniforme, non lasciandoli cioè alla interpretazione delle singole amministrazioni appaltanti; in questo modo è possibile selezionare meglio le imprese e garantire così la qualità e la tempestività delle loro prestazioni.

Nel disegno di legge si è poi affrontato un altro aspetto che, come si è ricordato, è fonte di notevoli difficoltà: vale a dire quello della redazione dei progetti i cui ritardi incidono notevolmente nel rallentare le procedure di affidamento dei lavori. Infatti, il progressivo depauperamento dell'Amministrazione pubblica ed il mancato adeguamento degli organici tecnici degli enti locali hanno determinato una notevole carenza nella progettazione esecutiva iniziale e ciò implica un frequente ricorso alle varianti in corso d'opera che rappresentano lo strumento per adattare il progetto alla realtà operativa, varianti che, in molti casi, l'Amministrazione non è assolutamente in grado di verificare per cui si determinano modificazioni anche radicali dei lavori appaltati con notevoli allungamenti dei tempi di esecuzione ed una sensibile crescita dei costi.

Un ulteriore fattore distorsivo è poi rappresentato dal fenomeno delle offerte con ribassi del tutto anomali (talvolta anche del 40/50 per cento) la cui origine va individuata anche nella mancata programmazione degli investimenti pubblici; infatti le imprese partecipano in massa a tutte le gare

e, soprattutto nei periodi di investimenti esigui, praticano ribassi abnormi che hanno il solo scopo di evitare il blocco dell'attività produttiva dell'impresa. In queste situazioni le procedure apparentemente più garantiste, che impongono cioè la massima partecipazione alle gare e l'aggiudicazione al miglior offerente, si traducono in realtà in ritardi nell'esecuzione con notevoli danni per le pubbliche amministrazioni appaltanti.

Per ovviare ai predetti inconvenienti e nell'intento di conciliare il problema dell'efficienza con la necessità di garantire procedure corrette e trasparenti, le norme approvate dalla Commissione si muovono in una duplice ottica. In primo luogo trasferiscono all'impresa concessionaria il compito di effettuare la progettazione esecutiva sollevando così le amministrazioni dall'onere di predisporre progetti esecutivi ed evitando la procedura dell'appalto-concorso che viene ad avere un costo eccessivo; nel contempo, attraverso la partecipazione dell'impresa alla fase progettuale, si ottiene un adeguamento del progetto alle specifiche tecnologie della stessa impresa, il che appare particolarmente importante in interventi di una certa entità e di elevata complessità tecnica. L'aggiudicazione della concessione (ammessa peraltro per lavori di importo superiore a 20 miliardi) è prevista sulla base dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, dovendosi tener conto del prezzo offerto, dei tempi di realizzazione delle opere, degli oneri di manutenzione e della qualità tecnica degli interventi.

Il disegno di legge permette inoltre alle amministrazioni di proseguire nei loro programmi senza dover chiudere il precedente rapporto contrattuale; a tal fine viene ripristinata la possibilità, già offerta dall'articolo 12 della legge n. 1 del 1978, di aggiudicare alla stessa impresa esecutrice del primo lavoro il lotto successivo, purchè ricorrano determinate condizioni.

Le disposizioni fin qui illustrate avranno vigore per un periodo di tempo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della legge, ciò allo scopo di consentire alle norme in questione una congrua fase di sperimentazione alla fine della quale potrà valutarsene l'impatto rispetto allo scopo primario dell'acceleramento delle procedure nella esecuzione delle opere pubbliche.

* * *

Passando ad una disamina più dettagliata del testo accolto dalla Commissione, va ricordato che l'articolo 1, nella sua originaria stesura, attribuiva esclusivamente ad alcune Amministrazioni la facoltà di affidare, a trattativa privata, alla stessa impresa esecutrice del primo lavoro, la esecuzione di opere ad esso funzionalmente connesse.

Il testo approvato dalla Commissione estende in via generale tale facoltà alle amministrazioni statali, alle regioni, alle aziende autonome, agli enti locali ed agli altri enti pubblici non economici, e prevede inoltre che, unitamente alla esecuzione, possa venire affidata anche la progettazione delle opere. Si tratta, come già ricordato, di una riproposizione dell'articolo 12 della legge n. 1 del 1978, sia pure con rilevanti modifiche, al fine di dare continuità ai programmi in corso, mantenendo in vita il rapporto contrattuale con le imprese già impegnate ed evitando soluzioni di continuità.

Per l'esercizio di tale facoltà, si stabiliscono rigorose condizioni, e cioè:

che i nuovi lavori siano simili ai precedenti e siano compresi in progetti generali approvati e parzialmente finanziati;

che i precedenti lavori siano già ad uno stadio di avanzamento di almeno il 50 per cento dell'importo contrattuale e non siano stati ultimati, ovvero, se ultimati, il relativo verbale di ultimazione non sia anteriore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

che l'impresa abbia dimostrato capacità economica e finanziaria ed idoneità tecnica ed abbia tutti i requisiti di legge;

che l'importo dei nuovi lavori non sia superiore al doppio dell'ammontare di assegnazione del primo contratto sulla base di prezzi aggiornati ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 1 del 1978.

La stessa disposizione, inoltre, attribuisce la preferenza alle imprese locali nel caso in cui vi sia connessione funzionale dei nuovi lavori con più lavori affidati in base a distinti contratti, e vieta alla stazione appaltante di utilizzare le stesse procedure per affidare ulteriori lavori funzionalmente connessi a quelli già affidati con il sistema fin qui descritto.

L'articolo 2 attribuisce ai soggetti individuati dalla precedente disposizione la facoltà di affidare, attraverso il ricorso alla concessione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di importo eccedente i 20 miliardi ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei, con i limiti prima ricordati.

L'articolo 3 innova sensibilmente i contenuti dell'originario testo del disegno di legge che prevedeva la possibilità di una riserva a favore dell'imprenditoria locale, qualora il concessionario, o una delle imprese componenti il raggruppamento prescelto, non avessero sede legale nella regione ove avrebbero dovuto eseguirsi i lavori.

La Commissione ha previsto invece una riserva, obbligatoria, compresa fra il 15 e il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, per le imprese che abbiano sede legale nella Regione in cui si eseguono i lavori; si intende dunque con tale disposizione favorire la iniziativa economica locale.

L'articolo 4, che rappresenta la disposizione fondamentale del provvedimento, innova sostanzialmente la scarna disciplina in origine prevista per l'affidamento dei lavori in concessione, basata esclusivamente su gare esplorative informali.

Nell'attuale formulazione, è puntualmente disciplinata la procedura ristretta per l'affidamento in concessione, che avviene sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completo di prezziari aggiornati e con la descrizione delle principali categorie di lavori. In tal modo, pur affidando all'impresa il compito di redigere i progetti esecutivi, si vuole, nel contempo, far sì che spettino unicamente al soggetto pubblico la programmazione e la gestione della spesa e, quindi, il relativo controllo.

La stessa disposizione prevede, altresì, che il concessionario venga scelto in base alle procedure indicate dalla normativa comunitaria, e, quindi, col criterio dell'offerta più vantaggiosa determinata ai sensi dell'articolo 24, lettera b), della legge n. 584 del 1977, il cui testo originario è stato ripristinato dal successivo articolo 10 del testo proposto dalla Commissione.

È inoltre previsto che alle gare siano invitate almeno quindici fra le imprese richiedenti e che il concedente indichi, nella lettera di invito, gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'articolo 4 prevede poi la costituzione di una apposita commissione ministeriale presieduta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e a cui partecipano le categorie interessate), la quale ha il compito di stabilire i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che i concessionari devono possedere ed i criteri di scelta delle imprese da invitare, nonchè di predisporre la convenzionetipo per l'affidamento dei lavori in concessione.

L'ultimo comma dell'articolo in esame, infine, stabilisce particolari cautele per l'ipotesi in cui il progetto esecutivo redatto dal concessionario superi sensibilmente l'importo a base di gara, attribuendo fra l'altro alla pubblica Amministrazione il potere di non procedere alla stipula dell'atto integrativo della concessione.

L'articolo 5 riproduce testualmente i contenuti dell'originario anticolo 8, ed è diretto a rendere applicabile la normativa dettata per gli acquisti di immobili, in corso di costruzione e su progetto, per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza di cui agli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855, anche ad altri enti pubblici specificamente individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'articolo 6 prevede una apposita pubblicità a cadenza trimestrale dei lavori che si intendono affidare in concessione, da effetuarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e su quella delle Comunità europee nonchè sui quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede il conce-

dente. Gli aspiranti concessionari hanno a disposizione trenta giorni dalla pubblicazione per segnalare il loro interesse ad essere invitati.

L'articolo 7 appare di fondamentale importanza; con esso, infatti, si viene a sanare una situazione di incertezza e di grave disagio operativo, che, in pratica, escludeva una realtà economica, quale sicuramente è quella rappresentata dai consorzi di imprese, dall'accesso alle gare relative ai lavori pubblici.

Il testo che si propone rimuove tale situazione, estendendo ai consorzi la normativa dettata dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, per i raggruppamenti temporanei di imprese, cui i primi risultano equiparati. L'articolo inoltre chiarisce che la società operativa, introdotta dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, può essere costituita, in caso di esecuzione parziale dei lavori, dalle sole imprese interessate.

Gli articoli 8 e 9 prevedono la pubblicità delle gare reintroducendo, da un lato, l'originario testo dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, con una elevazione dei limiti di importo pari a 100 milioni, ivi previsti, a 300; dall'altro istituendo un apposito notiziario regionale, avente periodicità semestrale, recante una dettagliata informativa sui lavori appaltati, affidati o concessi da tutti gli enti pubblici.

L'articolo 10 ripristina l'originaria formulazione dell'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584, che era stato

modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

L'articolo 11 vuole risolvere un annoso contrasto giurisprudenziale a proposito del soggetto competente ad esercitare la potestà di declinare la competenza arbitrale, una volta che l'appaltatore ha proposto la relativa domanda.

L'articolo 12 prevede che la cauzione definitiva per i lavori di importo superiore ad un milione di ECU, possa essere prestata in misura variabile da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 70, a giudizio della stazione appaltante.

Infine l'articolo 13 attribuisce agli enti pubblici economici la facoltà di adottare, per regolamento, le disposizioni di cui alla presente legge, salvaguardando così la loro autonomia.

* * *

Le disposizioni accolte dalla Commissione e per le quali, secondo il mandato ricevuto, il relatore sollecita l'approvazione dell'Assemblea, articolandosi attraverso svariati elementi, come la qualificazione delle imprese ed un'effettiva concorrenza tra quelle di adeguata capacità ed organizzazione, nonchè la pubblicità sugli andamenti delle gare e dei lavori, sembrano in grado di contemperare due esigenze: l'una, di assicurare lo snellimento delle procedure e l'altra di garantire una adeguata trasparenza dell'azione amministrativa in un settore, come quello delle opere pubbliche, di vitale importanza per il paese.

Bastianini, relatore

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Brugger)

30 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Dissente il senatore Taramelli, in considerazione della eccessiva discrezionalità conferita all'autorità amministrativa e alla carente trasparenza delle procedure così prefigurate.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Castiglione)

22 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ivi compresa l'Azienda nazionale autonoma strade (ANAS), del Ministero dei trasporti, comprese l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e l'Azienda per l'assistenza al volo, del Ministero della difesa, nonchè per le opere inserite nei programmi di intervento straordinario nei territori meridionali e per quelle previste dal piano generale dei trasporti, l'Amministrazione può affidare l'appalto dei lavori funzionalmente connessi, di importo non superiore al doppio di quello di cui al precedente contratto di appalto stipulato con la stessa impresa, con le procedure di cui all'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come modificato dal successivo comma, anche quando tale facoltà non sia prevista nel bando di gara originario per lavori appaltati dalla stessa Amministrazione.

A modifica del primo comma del citato articolo 12, i nuovi lavori, semprechè siano compresi in programmi o in progetti generali e non sia trascorso un anno dalla ultimazione del precedente contratto, consistono in opere che abbiano contenuto analogo a quello dei lavori precedentemente eseguiti e che possano avvantaggiarsi della esistenza di un cantiere attrezzato, nonchè della presenza di impresa che abbia dimostrato capacità economica e finanziaria e idoneità tecnica nella conduzione dell'appalto precedente con la stessa Amministrazione.

Ove i nuovi lavori siano funzionalmente connessi a più lavori realizzati in base a distinti contratti, è preferita a parità di condizioni la impresa che ha sede legale nella provincia nella quale devono eseguirsi i lavori. Se nella scelta ricade un raggruppamento temporaneo di imprese od un consorzio, è preferito quello che abbia fra le imprese

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla commissione

Art. 1.

- 1. Le Amministrazioni statali, le Regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici sono autorizzati ad affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori del precedente contratto la esecuzione e l'eventuale progettazione di opere funzionalmente connesse con i primi lavori, anche quando tale facoltà non sia prevista nel bando di gara originario, purchè l'importo di tali opere non sia superiore al doppio dell'ammontare di assegnazione del primo contratto, calcolato aggiornando i prezzi ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e a prescindere dalla data di stipula del contratto originario.
- 2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1 è consentito, per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che:
- a) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;
- b) i precedenti lavori non siano ultimati ed il loro avanzamento non sia inferiore al 50 per cento dell'importo contrattuale, ovvero, per i lavori già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, che il verbale di ultimazione non sia anteriore a sei mesi rispetto alla predetta data;
- c) l'impresa abbia dimostrato capacità economica e finanziaria nonchè idoneità tecnica nell'esecuzione dei lavori precedenti e possieda inoltre i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per assumere i nuovi lavori;
- d) i nuovi lavori siano compresi in progetti generali approvati e parzialmente finanziati.
- 3. Qualora il progetto esecutivo dell'opera da affidare non sia stato ancora redatto, l'affidamento ha luogo sulla base del progetto di massima predisposto dall'Ammini-

(Segue: Testo del Governo)

riunite o consorziate almeno una con sede legale nella provincia interessata.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle concessioni per la costruzione di opere di competenza della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In caso di affidamento di tali opere a raggruppamenti temporanei di imprese, almeno una delle imprese riunite deve essere iscritta all'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente all'intero importo dei lavori da appaltare o da affidare in concessione e per tutte le categorie richieste, escluse quelle per le quali è previsto l'appalto ad imprese allogatarie.

Il rinvio alla disciplina delle opere pubbliche dettata per l'Amministrazione dei lavori pubblici, previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 novembre 1947, n. 1716, per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non è operante per le disposizioni previste dal presente e dai successivi articoli.

Art. 2.

Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le Amministrazioni indicate nell'articolo 1 hanno facoltà di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dall'articolo 4, la redazione dei progetti e l'esecuzione delle opere ad imprese di costruzione, ovvero, preferibilmente, a loro consorzi e raggruppamenti temporanei, sempre che l'importo dei lavori sia stimato superiore a 20 miliardi di lire.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

strazione o dall'ente appaltante; l'affidamento è perfezionato con apposito atto integrativo dopo la redazione del progetto esecutivo da parte dell'impresa e dopo che sia intervenuta l'approvazione dello stesso progetto, fermo il limite del massimo importo affidabile ai sensi del precedente comma 1.

- 4. Qualora i nuovi lavori siano funzionalmente connessi con più lavori realizzati o in corso di realizzazione in base a distinti contratti, è preferita, a parità di condizioni, l'impresa che ha sede legale nella regione nella quale devono eseguirsi i lavori e, nel caso di imprese della stessa regione, quella avente sede legale nella provincia interessata.
- 5. È vietato all'Amministrazione o all'ente appaltante attribuire all'impresa risultata affidataria dei lavori in base ai precedenti commi l'esecuzione di ulteriori opere ad essi funzionalmente connesse sulla base della procedura di cui ai medesimi commi. L'onere dell'eventuale progettazione di cui al precedente comma 1 è compreso nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori.

Art. 2.

- 1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le Amministrazioni e gli enti indicati nel precedente articolo 1 hanno facoltà, per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 4, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per la acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonchè la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei.
- 2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1, la quale è applicabile soltanto a lavori il cui importo sia stimato superiore a venti miliardi, deve essere motivato.
- 3. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 3.

Quando l'impresa concessionaria non abbia sede legale nella regione ove si eseguono i lavori, ovvero non sia concessionario un consorzio o un raggruppamento temporaneo del quale faccia parte almeno una impresa avente tale requisito, la concessione può prevedere che una quota dei lavori sia affidata dal concessionario ad imprese che presentino tale requisito.

Art. 4.

L'affidamento in concessione di prestazioni che non siano di sola costruzione è disposto a seguito di gare esplorative informali tra più imprese di costruzione o loro consorzi o raggruppamenti.

L'Amministrazione sceglie gli invitati in relazione ai requisiti di idoneità delle imprese stesse anche tenendo conto del disposto degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

L'individuazione del concessionario sarà effettuata tenendo conto essenzialmente del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori e del tempo proposto per la ultimazione, nonchè delle caratteristiche tecniche e funzionali del progetto da realizzarsi.

L'affidamento in concessione delle opere di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può avvenire anche con il criterio di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

1. La lettera di invito di cui al successivo articolo 4 deve prevedere che le opere, per una quota minima compresa tra il 15 per cento ed il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, siano affidate dal concessionario ad imprese che, dotate di capacità adeguata all'importo dei lavori da eseguire, abbiano sede legale nella regione in cui si eseguono i lavori.

Art. 4.

- 1. L'affidamento in concessione di cui al precedente articolo 2, previa pubblicità ai sensi del successivo articolo 6, è disposto, a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completi di prezziari aggiornati, e con la descrizione delle principali categorie di lavori.
- 2. L'Amministrazione o l'ente concedente invita le imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi del successivo articolo 6 e che risultino in possesso del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonchè dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
- 3. Qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a quindici l'Amministrazione o l'ente concedente ha la facoltà di invitare non meno di quindici imprese.
- 4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione, la quale, nei 60 giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini del-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'affidamento in concessione, nonchè i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei precedenti commi. La Commissione predispone altresì la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione.

- 5. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti dalla Commissione vengono recepiti in un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.
- 6. La Commissione è presieduta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composta da:
 - a) un consigliere di Stato;
- b) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
 - c) un consigliere della Corte dei conti;
- d) tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei costruttori, del movimento cooperativo e delle imprese a partecipazione statale.
- 7. L'affidamento delle concessioni avviene secondo il criterio di cui al successivo articolo 10. L'Amministrazione o l'ente concedente indica nella lettera di invito gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ordine di importanza ad essi attribuito.
- 8. Nella lettera di invito l'Amministrazione o l'ente concedente indica inoltre per ciascun lavoro:
- a) i requisiti minimi di cui al precedente comma 4;
- b) l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni che si richiedono;
- c) il termine di ricezione delle offerte, comunque non inferiore a venti giorni;
- *d*) l'ufficio al quale indirizzare le domande di partecipazione;
 - e) il giorno di apertura delle offerte.
- 9. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva.
- 10. Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'im-

(Segue: Testo del Governo)

Art. 5.

Per le opere di importo inferiore a lire 6 miliardi da realizzare nell'ambito dei programmi di intervento straordinario nei territori meridionali, il parere della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio soltanto per i progetti di massima.

Art. 6.

Le somme impegnate con le procedure di cui ai precedenti articoli non possono superare il 40 per cento degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione per l'esecuzione di lavori nell'anno finanziario considerato, esclusi quelli per ripristini, manutenzioni e rinnovi.

Il limite di cui al comma precedente non si applica agli affidamenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

Art. 7.

L'affidamento degli appalti e delle concessioni di cui ai precedenti articoli può effettuarsi non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 4. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

porto indicato dall'Amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono alla stipula di un atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 25 per cento l'importo a base di gara. In caso contrario, l'Amministazione o l'ente concedente può procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara incrementato di non più del 25 per cento. Se invece decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'Amministrazione o l'ente concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base della tariffa professionale ridotta del 50 per cento.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 8.

Gli enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per gli acquisti di immobili in corso di costruzione o su progetto, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

Art. 9.

In deroga alla legislazione vigente in materia di revisione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione concedente di stabilire in convenzione, per le opere affidate ai sensi del precedente articolo 4, che la revisione dei prezzi è determinata in via forfetaria, in misura percentuale dei prezzi unitari previsti nella convenzione. Per il periodo eccedente i primi 365 giorni, sarà aggiunta sui prezzi unitari una ulteriore forfetizzazione della revisione, in misura pari al tasso d'inflazione.

Ove il tempo per l'esecuzione dell'opera superi l'originario termine di ultimazione, la percentuale di compenso stabilita in luogo della revisione dei prezzi potrà essere accresciuta soltanto se la maggiore durata dell'esecuzione sia dovuta a fatto non imputabile al concessionario. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

1. Identico.

Soppresso.

Art. 6.

- 1. Le Amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 pubblicano trimestralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nonchè nei principali quotidiani e in almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede l'Amministrazione o l'ente concedente, l'elenco dei lavori che intendono affidare in concessione ai sensi del precedente articolo 4.
- 2. Nei successivi trenta giorni, le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei segnalano il loro interesse alla gara per essere presi in considerazione ai fini dell'invito di cui al precedente articolo 4.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

- 1. I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.
- 2. Ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, già operino nell'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità è applicabile l'articolo 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, aggiunto dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
- 3. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del primo comma dell'articolo 23-bis della legge n. 584 del 1977, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate all'esecuzione parziale.

Art. 8.

- 1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un miliardo e duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il predetto importo è inferiore ad un miliardo e duecento milioni di lire, nonchè in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.
- 2. La pubblicazione è sempre fatta sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.
- 3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

300 milioni di lire, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede.

- 4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ai 300 milioni può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.
- 5. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.
- 6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:
- a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);
- b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonchè dell'importo a base di appalto — anche approssimato — quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;
- c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;
- d) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.
- 7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione.

Art. 9.

- 1. Le Regioni pubblicano semestralmente un notiziario regionale degli appalti pubblici e delle concessioni in conformità con quanto previsto nel presente articolo.
- 2. Il notiziario di cui al precedente comma 1 indica:
- a) le gare d'appalto, esperite nei sei mesi precedenti, il cui importo a base d'asta

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

risulti non inferiore a 300 milioni di lire; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari;

- b) le concessioni affidate negli ultimi sei mesi con l'indicazione delle loro caratteristiche;
- c) gli appalti e le concessioni ultimati nel semestre precedente, indicando per ciascun lavoro l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.
- 3. Tutti gli enti pubblici sono tenuti a comunicare alle Regioni interessate le notizie per predisporre il notiziario, secondo le modalità stabilite dalle stesse Regioni.
- 4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni e l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema del notiziario regionale.

Art. 10.

1. Gli appalti di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 sono aggiudicati anche in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi, variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

Art. 11.

1. Agli atti di declinatoria della competenza arbitrale, ivi compresi quelli non ancora compiuti alla data di entrata in vi-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

gore della presente legge, non si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 12.

- 1. Per tutti i lavori di importo superiore ad un milione di ECU, relativi ad opere pubbliche, incluse quelle di cui alla presente legge, da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, la cauzione definitiva può essere prestata, a giudizio della stazione appaltante, concedente o affidataria, in misura variabile da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 70 per cento.
- 2. La misura della cauzione deve essere indicata nell'invito.

Art. 13.

1. Gli enti pubblici economici possono adottare, con appositi regolamenti tecnici, le disposizioni di cui alla presente legge.